# REGOLAMENTO (CEE) N. 736/89 DELLA COMMISSIONE

**del 16 marzo 1989**

**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989.

*Per la Commissione*

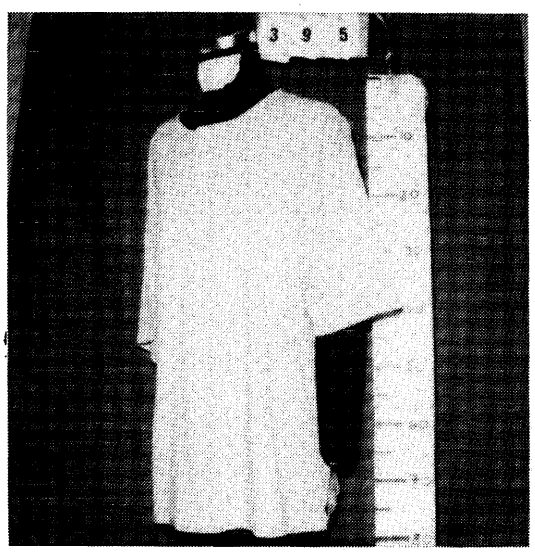
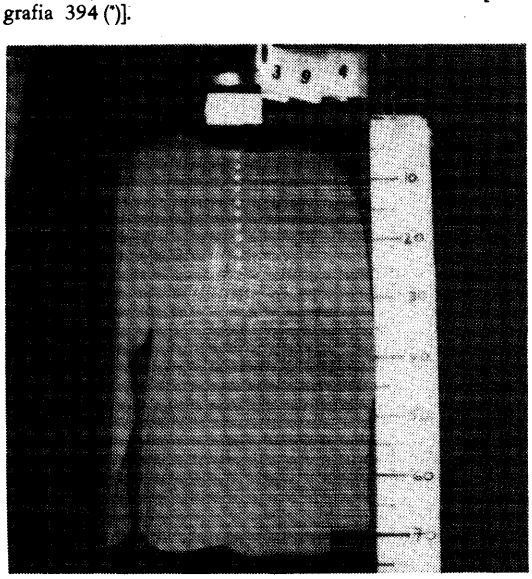
Christiane SCRIVENER

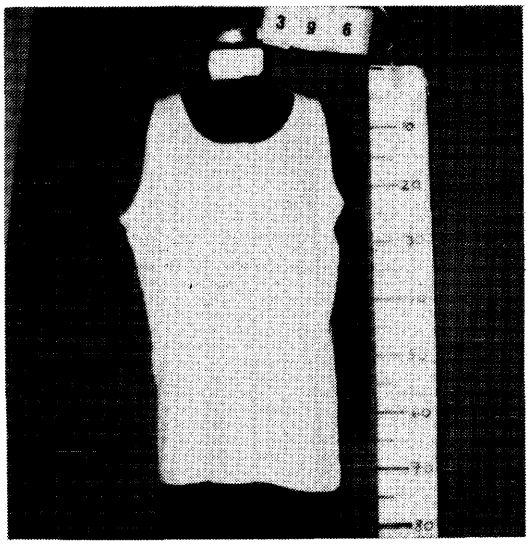
*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO*

| Designazione della merce | Classificazione (codice NC) | Motivazioni |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Indumento a maglia (100 % cotone), leggero, costituito in media da 10 o più ferri a maglia per centimetro lineare in una direzione, ampio, destinato a coprire la parte superiore del corpo, discendente al di sotto del punto vita, con una scollatura rotonda munita di un bordo a maglia applicato senza collo, che si apre parzialmente sul davanti con un'abbottonatura da sinistra a destra, con maniche corte e ampie orlate all'estremità. La base, anch'essa orlata, presenta degli spacchi laterali di 6 cm circa. La scollatura, sul dorso, presenta uno sprone semicircolare [vedi fotografia 395 (*)].  | 6105 10 00 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6, dalla nota legale 4 del capitolo 61, nonché dai testi dei codici NC 6105 e 6105 10 00. |
| 2. Indumento a maglia (100 % cotone), costituito in media da dieci o più ferri a maglia per centimetro lineare in una direzione, ampio, destinato a coprire la parte superiore del corpo, discendente al di sotto del punto vita, con scollatura rotonda, senza collo, che si apre parzialmente sul davanti con un'abbottonatura da destra a sinistra, con maniche lunghe e orlo alla scollatura, all'estremità delle maniche e alla base [vedi fotografia 394 (*)].  | 6106 10 00 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6, dalla nota legale 4 del capitolo 61, nonché dai testi dei codici NC 6106 e 6106 10 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6106 relative alle « camicette e blusecamicette ». |

| Designazione della merce | Classificazione (codice NC) | Motivazioni |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 3. Indumento a maglia (100 % cotone), costituito in media da dieci o più ferri a maglia per centimetro lineare in una direzione, leggero, di fantasia, ampio, destinato a coprire la parte superiore del corpo, discendente al di sotto del punto vita, con una scollatura ampia e rotonda senza collo, che si apre parzialmente sul davanti con un'abbottonatura da destra a sinistra. Questo indumento che è senza maniche, presenta un bordo a maglia applicato alla scollatura e ai giromaniche, nonché la base orlata [vedi fotografia 396 (*)].<br> | 6106 10 00 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6, dalla nota legale 4 del capitolo 61, nonché dai testi dei codici NC 6106 e 6106 10 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6106 relative alle « camicette e blusecamicette ». |

(*) Le foto hanno un carattere puramente indicativo.